



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

**STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 313 CSAT 28
DEL 29 MARZO 2016**

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo, dal Dott. Roberto Rotolo, dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, nella riunione del giorno 29 marzo 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 152/A

A.S.D. REAL AVOLA (SR) – richiesta atti gara campionato Regionale Juniores Real Avola/Palazzolo del 22/02/2016

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe, con Fax del 28/02/2016 per la proposizione di appello avverso i provvedimenti disciplinari del Giudice di prime cure, senza tuttavia fare pervenire il ricorso nei termini di cui all'articolo 36 comma 2 del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa, ai sensi del combinato disposto degli articoli 33 comma 8 e 36 comma 6 del C.G.S., dispone a carico della società A.S.D. Real Avola l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 160/A

S.S.D. PRO FAVARA (AG) avverso ammenda di € 1.000,00, squalifica campo per due gare, inibizione fino al 31/12/2020 a carico del dirigente sig. Salvatore Marrone -

Campionato di Eccellenza Girone "A", gara Pro Favara Calcio/Mussomeli del 06/03/2016 - C.U. n. 284 del 08/03/2016.

Con rituale e tempestivo appello la S.S.D. Pro Favara Calcio ha impugnato le sanzioni così come inflitte dal Giudice Sportivo Territoriale ed in epigrafe riportate e pur ammettendo gran parte di quanto riportato nei referti di gara, sostiene che l'assistente non sia stato aggredito e colpito così come dallo stesso riferito asserendo che lo stesso, di contro, aveva assunto fin dall'inizio della gara un comportamento provocatorio nei confronti dei dirigenti dell'appellante.

Chiede pertanto la riduzione di tutte le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale con particolare riferimento di quella a carico del sig. Marrone atteso che lo stesso non ha mai usato violenza in danno dell'assistente arbitrale.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati in occasione delle svolgimento delle gare, rileva che dal rapporto redatto dall'assistente arbitrale n° 1 lo stesso è stato aggredito al rientro negli spogliatoi dal sig. Marrone e da una persona rimasta sconosciuta al rientro negli spogliatoi dopo che l'arbitro aveva decretato la sospensione temporanea della gara stante la presenza di estranei nel recinto di gioco.

A nulla vale la circostanza evidenziata dall'appellante, che l'aggressione non sarebbe stata riferita dal direttore di gara né dal Commissario di campo, in quanto la stessa è avvenuta prima che l'arbitro, l'assistente arbitrale n° 2 ed il commissario di campo raggiungessero il sig. Marrone che per primo aveva fatto ingresso nel tunnel dello spogliatoio.

Peraltro l'aggressione è provata dalla certificazione medica prodotta in atti che attesta la presenza di trauma alla gamba destra e percosse al volto, lesioni queste compatibili con la descrizione fattane dall'assistente.

Risulta, infine, inammissibile l'ulteriore produzione di motivi aggiunti in quanto pervenuti oltre i termini decadenziali.

Nel merito l'appello può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alle squalifiche del campo ed all'ammenda, in quanto se da un lato è pur vero che la reclamante ha subito, nel corso della presente stagione sportiva, sanzioni per le intemperanze del pubblico nei confronti degli ufficiali di gara, è anche vero che le violenze nel caso concreto sono state poste da soggetti comunque riferibili alla società. Ragion per cui appare equo e conforme rideterminare le suddette sanzioni, cumulativamente adottate, in termini più equi, così come da dispositivo.

Non può trovare accoglimento la parte del gravame relativa alla inibizione del dirigente stante che la stessa risulta congrua in ragione del grave comportamento assunto da quest'ultimo nei confronti dell'ufficiale di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del gravame riduce ad una giornata la squalifica del campo e ridetermina l'ammenda in € 750,00, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 162/A

A.S.D. GRANITI CALCIO (ME) Avverso decisione di assegnazione di gara perduta per 0-3 - Campionato 3^a categoria Messina girone "A", gara P.G.S. Luce/Graniti Calcio del 20/02/2016 - C.U. n. 62 ME del 10/03/2016

La A.S.D. Graniti Calcio propone appello avverso la richiamata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che nella gara non si sono verificati episodi eclatanti tali da giustificare la declaratoria di perdita della gara. Chiede perciò la sua ripetizione o quantomeno l'omologazione del risultato maturato in campo.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che l'appello e i relativi motivi non risultano trasmessi alla controparte Soc. P.G.S. Luce, come prescritto dagli artt. 33 e 46 n° 5 C.G.S., mancando agli atti l'attestazione dell'invio, che deve essere allegata al reclamo.

La superiore omissione determina l'inammissibilità dell'appello e ne preclude l'esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Graniti Calcio e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento n. 163/A

A.S.D. GIOVANI LEONI (CT) Avverso le sanzioni dell'ammenda di € 500,00; dell'inibizione fino al 30 settembre 2016 del dirigente sig. Carmelo Pelledoro; della squalifica fino al 31 dicembre 2016 dell'allenatore sig. Michele Cassisa; della squalifica per sei gare del calciatore sig. Marco Moschella e della squalifica per quattro gare del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro - Campionato Regionale Giovanissimi Girone "D", gara Nissa 1962/Giovani Leoni del 06/03/2016 - C.U. n. 286/sgs92 del 09/03/2016.

Con rituale e tempestivo ricorso l'A.S.D. Giovani Leoni ha impugnato le decisioni in epigrafe riportate.

In estrema sintesi, data la corposa rappresentazione dei fatti e delle motivazioni, suffragate a dire della ricorrente da numerosi arresti giurisprudenziali sportivi, viene per tutte le posizioni oggetto di doglianza espresso il concetto secondo cui *"dall'esame degli atti ufficiali e dall'analisi dell'effettivo succedersi degli eventi, è possibile indubitabilmente desumere l'eccessiva gravosità e severità della sanzione comminata..."*; quanto all'ammenda, la stessa appare alla ricorrente *"palesamente abnorme ed esagerata"*.

In ragione di quanto sopra la Società Giovani Leoni conclude chiedendo:

- a) la riduzione delle squalifiche irrogate ai calciatori sigg. Marco Moschella e Giuseppe Di Pietro, da contenersi nei limiti delle due gare effettive e/o nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
- b) diminuire congruamente e sensibilmente la squalifica irrogata all'allenatore sig. Michele Cassisa, da contenersi nei limiti delle quattro giornate effettive di gara ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
- c) del pari ridurre notevolmente e significativamente l'inibizione inflitta al dirigente sig. Carmelo Pelledoro;
- d) infine, annullare e/o diminuire l'ammenda di € 500,00.

In via istruttoria, con riserva di indicare nuovi mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi, la ricorrente chiede che venga disposta l'audizione del direttore di gara a chiarimenti, nonché la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso, previa sospensione del procedimento in corso ed/od astenendosi, nelle more, da ogni decisione al riguardo. Chiede altresì di essere ammessa a prova testimoniale, indicando tre testi e specificando le circostanze oggetto dell'esame testimoniale.

Fissata udienza, il difensore della Società ricorrente ha insistito nei motivi di ricorso e nelle relative su ricordate conclusioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, preliminarmente rigetta la richiesta di audizione del direttore di gara e consequenziali richieste di indagini suppletive, apparendo il referto stesso, posto dal codice di Giustizia sportiva a base del procedimento disciplinare, esente da vizi e incongruenze che possano porre nel dubbio o inficiarne gli aspetti essenziali ai fini del decidere. Vanno rigettate le altre richieste istruttorie avanzate dalla ricorrente, in quanto nel giudizio di appello sportivo possono prodursi solo nuovi documenti (art. 23 comma 7 C.G.S. C.O.N.I.) e tali non sono certamente la chiesta prova testimoniale e le dichiarazioni prodotte dalla ricorrente, tendenti, peraltro, ad eludere la normativa federale che vieta il ricorso alla prova testimoniale. Senza sottacere che dette dichiarazioni, ove fossero state ammissibili, sarebbero state comunque inconferenti ai fini del decidere. Infatti, quella rilasciata dal sig. Santonocito, dirigente accompagnatore della Soc. Giovani Leoni, proviene da soggetto avente un interesse diretto alla risoluzione favorevole del gravame; mentre quella rilasciata dal sig. Gibella, non modifica e non inficia le risultanze del referto di gara in quanto il predetto non ha avuto una percezione diretta dei fatti.

Va ribadito che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 del C.G.S., i procedimenti in ordine alle infrazioni commesse nello svolgimento delle gare si svolgono esclusivamente sulla base dei rapporti degli ufficiali di gara (comma 1.1), delle riprese televisive che diano piena garanzia tecnica e documentale, solo nel caso in cui vi sia stato un c.d. scambio di persona (comma 1.2) e dal rapporto del Commissario di campo, ove designato, relativamente a condotte violente o gravemente scorrette sfuggite al direttore di gara (comma 1.4).

Nel merito la Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che al 13' del 2° tempo è stato allontanato dal rettangolo di gioco il sig. Carmelo Pelledoro, per avere assunto un comportamento non solo gravemente offensivo ma anche minaccioso nei confronti del direttore di gara.

A fine gara, l'arbitro ha rilevato che il n° 10 della Nissa 1962 si dirigeva verso il portiere della Giovani Leoni sig. Marco Moschella, al quale rivolgeva una frase dal tenore minaccioso e oltraggioso.

Riferisce ancora il direttore di gara che il sig. Moschella reagiva a tale provocazione colpendo il predetto n° 10 con numerosi pugni al volto, tanto da farlo cadere per terra. Immediatamente intervenivano i dirigenti delle due società i quali cercavano con non poca fatica di dividere i due contendenti.

Nel frattempo, continua il direttore di gara nel suo rapporto, si accendeva una rissa tra altri calciatori ed in particolare notava il n° 5 dei Giovani Leoni, sig. Giuseppe Di Pietro, colpire con dei pugni alla schiena e con delle pedate due avversari, che l'arbitro non riusciva ad identificare poiché indossavano la tuta. A questo punto intervenivano l'allenatore della Giovani Leoni sig. Michele Cassisa e i dirigenti di entrambe le società, che riuscivano a sedare la rissa.

Una volta sedata la rissa il sig. Cassisa ha invitato tutti i suoi giocatori a dirigersi verso il centrocampo. Al che il direttore di gara, portatosi anch'egli al centro del campo, ed una volta giunto in prossimità dei calciatori della Giovani Leoni, si accingeva a notificare il provvedimento di espulsione al n° 1 sig. Marco Moschella ed al n° 5 sig. Giuseppe Di Pietro, per quanto da loro commesso poco prima. Alla vista del cartellino rosso il sig. Cassisa bloccava il polso sinistro dell'arbitro al fine di impedirgli l'assunzione dei provvedimenti disciplinari. L'arbitro riferisce ancora che tentava di liberarsi dalla presa ma il sig. Cassisa gli sottraeva il cartellino rosso, che solo successivamente riusciva a recuperare.

L'arbitro, trovandosi nell'impossibilità di notificare i predetti provvedimenti, cercava di indietreggiare per sottrarsi alla pressione del sig. Cassisa, ma questi gli afferrava, ancora

una volta, il polso sinistro e mettendosi a pochi centimetri dal suo volto gli urlava le seguenti frasi : *“ah, vuoi pure dare il cartellino rosso ai miei giocatori, daglielo se hai il coraggio, daglielo. Esci questo cartellino rosso - frase ingiuriosa - . Se hai coraggio dagli il cartellino rosso. Io sono un uomo della F.I.G.C. e tu mi hai fatto perdere la pazienza - frase oltraggiosa . Hai arbitrato a senso unico”*.

Mentre il direttore di gara era trattenuto dal sig. Cassisa veniva colpito (da persona inizialmente non identificata) da un fortissimo pugno al collo che gli provocava vertigini, senso di nausea e capogiri.

A questo punto l'arbitro veniva raggiunto da due poliziotti in divisa che lo proteggevano facendolo rientrare nello spogliatoio. Gli stessi, qualche minuto dopo, gli riferivano di avere identificato l'autore dell'aggressione nel genitore di un calciatore.

Infine mentre il direttore di gara stava ultimando le procedure di fine gara con i dirigenti accompagnatori di entrambe le società, facevano ingresso nel suo spogliatoio i sigg. Cassisa e Pelledoro, i quali, insistentemente, avanzavano delle richieste illegittime.

Lasciato l'impianto sportivo l'arbitro si recava presso il Pronto Soccorso dell'Azienda Sanitaria di Caltanissetta dove veniva refertato e dimesso con una prognosi di giorni tre s.c. per le lesioni subite al collo.

Ciò posto, per quanto attiene la posizione del sig. Marco Moschella, va disattesa la tesi difensiva che vorrebbe inquadrare la suddetta fattispecie in una condotta gravemente antisportiva, anche in ragione della provocazione subita da parte di un calciatore avversario. Trattasi invece di una condotta che va inquadrata come sicuramente violenta in danno di un avversario, che risulta del tutto sproporzionata alla provocazione subita, suscumbibile nella previsione di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., mancando, allo stato degli atti, la constatazione di ulteriori e più gravi conseguenze. Per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi altresì tenere conto della reiterazione del gesto violento.

Per quanto attiene la posizione del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro il gravame va accolto, in quanto anche il suo comportamento va inquadrato nella previsione di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S. e pertanto si ritiene equo rideterminare la sanzione inflitta nel minimo edittale della su richiamata norma.

Per quanto riguarda l'allenatore sig. Michele Cassisa, la Corte rileva che seppur ha fattivamente collaborato nel sedare la rissa scoppiata al termine della gara, tuttavia egli ha posto in essere, senza dubbio alcuno, un comportamento aggressivo e gravemente scorretto in danno dell'arbitro, non risultando dagli atti quanto dallo stesso sostenuto in reclamo. Comportamento che risulta ancor più grave perché avvenuto nel corso di una gara di Settore Giovanile Categoria "Giovanissimi", laddove agli allenatori e ai dirigenti viene richiesto un maggiore impegno educativo e non solo sportivo, stante la giovane età degli atleti. Comportamento aggravato dall'ultronea ed illegittima richiesta avanzata all'arbitro, insieme al dirigente sig. Pelledoro. Ragion per cui la sanzione va rideterminata come da dispositivo, dovendosi tenere conto dell'iniziale fattivo comportamento dallo durante la gara, era stato allontanato dal terreno di gioco per avere assunto un comportamento irrispettoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e che lo stesso, al termine dell'incontro, è entrato, unitamente al sig. Cassisa, nello spogliatoio dell'arbitro rappresentando illegittime richieste. In ragione di ciò, anche la sanzione, così come irrogata dal Giudice di prime cure, va rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

In ordine all'ammenda a carico della Società la ricorrente sostiene che la stessa sia palesemente abnorme ed esagerata in relazione al fatto che ai sensi dell'art. 62 N.O.I.F. spetta alla società ospitante assicurare l'ordine pubblico. Questo motivo di ricorso appare parzialmente fondato, in quanto nella fattispecie, se è pur vero che trova applicazione l'art. 14 del C.G.S., che sancisce la responsabilità oggettiva delle società per fatti violenti dei

propri sostenitori, il quale al comma "2" prevede una sanzione minima di € 500,00, è pur vero che nella fattispecie la responsabilità relativa all'ordine pubblico gravava anche sulla società ospitante, per cui la sanzione va ridotta come da dispositivo.

Infine, non si può fare a meno di rilevare che le considerazioni espresse dalla ricorrente circa le conseguenze che le sanzioni producono sulla classifica disciplina, per cui essa Società incorrerebbe in un'eventuale esclusione dalle competizioni regionali giovanili, con suo grave nocumento economico e con pregiudizio per la funzione sociale svolta, non possono essere oggetto di valutazione alcuna da parte di questa Corte, in quanto l'addebito delle penalità sulla classifica disciplina è implicito in tutti i provvedimenti adottati così come in ogni misura sanzionatoria assunta nei confronti di qualunque altro partecipante allo stesso campionato. Senza sottacere che esse non precludono, comunque, alla società la prosecuzione dell'attività sportiva e promozionale (cfr. T.N.A.S. 21/07/2011).

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento del proposto ricorso ridetermina: in € 250,00 la sanzione dell'ammenda; in mesi tre di inibizione la sanzione a carico del sig. Carmelo Pelledoro; in mesi sei di squalifica la sanzione a carico dell'allenatore sig. Michele Cassisa; in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Marco Moschella; in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Di Pietro.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 168/A

A.S.D. GESCAL (ME) Avverso reiezione reclamo - Campionato allievi Messina girone "B", gara Gescal/A.G.A. Messina del 06/03/2016 - C.U. n. 65 ME del 16/03/2016

La A.S.D. Gescal propone appello avverso la richiamata decisione del Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo che la società A.G.A. Messina avrebbe utilizzato nella gara in questione un giovane calciatore in posizione irregolare, in quanto non ancora quattordicenne.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rileva preliminarmente che il reclamo di primo grado è stato dichiarato inammissibile dal Giudice Sportivo competente perché proposto oltre i termini perentori "abbreviati" stabiliti dalla Presidenza Federale in relazione alle ultime quattro gare di campionato.

Poiché a norma dell'art. 33 comma 9 C.G.S. *"le irregolarità procedurali che rendano inammissibile il reclamo non possono essere sanate con i reclami in successiva istanza"*, ne consegue l'inammissibilità dell'appello di che trattasi, essendo quindi precluso l'esame di merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla A.S.D. Gescal e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata (€ 62,00).

Procedimento 169/A

C.S.D. CITTA' DI ACI CATENA (CT) Avverso ammenda di € 750,00; inibizione fino al 15/10/2016 a carico del dirigente sig. Salvatore Ponticello; avverso inibizione fino al 15/07/2016 a carico dei dirigenti sigg. Francesco Caruso e Edoardo Luciano Clienti; squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro; squalifica per due

gare a carico del calciatore sig. Salvatore Vinciguerra - Campionato 1° Cat. Girone "E", gara Città di Aci Catena/Real Adrano del 13/03/2016 - C.U. n. 295 del 15/03/2016.

Con rituale tempestivo gravame il C.S.D. Città di Acicatena ha impugnato le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che la sanzione dell'ammenda è incongrua non essendosi tenuto conto del fattivo comportamento dei dirigenti, circostanza questa che è riferibile anche per le sanzioni inflitte agli stessi. Per ciò che attiene la sanzione inflitta al calciatore sig. Giovanni Spadaro, che per l'occasione rivestiva la carica di capitano, questi non risulta essere accusato di nulla anzi al contrario ha cercato di proteggere il direttore di gara, mentre per ciò che attiene alla squalifica inflitta al calciatore sig. Vinciguerra la Società ne chiede una riduzione in relazione al fatto che era appena entrato sul terreno di gioco e che quello commesso era il primo fallo di gioco.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a) del C.G.S., il capo del gravame relativo alla squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Vinciguerra.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova dei comportamenti dei tesserati in occasione delle gare, rileva che al 26 del 2° tempo è stato allontanato dal terreno di giuoco il dirigente sig. Ponticello Salvatore per comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. Una volta uscito dal terreno di giuoco, il predetto dirigente si posizionava dietro il cancello che immette nello spiazzo antistante gli spogliatoi, da dove ha continuato tenere un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Al termine della gara, inoltre, il sig. Salvatore Ponticello faceva ingresso sul terreno di gioco tentando di aggredire il direttore di gara, venendo inizialmente bloccato da alcuni tesserati del Città di Aci Catena. Tuttavia riusciva a divincolarsi reiterando il tentativo di aggressione.

L'arbitro a questo punto cercava di raggiungere velocemente il proprio spogliatoio, ma una volta arrivato dinanzi alla porta d'ingresso veniva raggiunto oltre che dal sig. Salvatore Ponticello, anche dal sig. Francesco Caruso, dal capitano sig. Giovanni Spadaro, dall'assistente arbitrale sig. Edoardo Luciano Clienti e dall'allenatore sig. Salvatore Giuffrida, nonché da altri due calciatori della medesima squadra che non riusciva a riconoscere, i quali tutti assumevano un comportamento minaccioso nei suoi confronti.

E' in tale frangente che l'arbitro è stato raggiunto da un pugno sulla parte destra della fronte, sferratogli da persona non identificata, che lo faceva stramazza a terra. Solo il sig. Salvatore Giuffrida prestava la dovuta assistenza al direttore di gara.

A seguito di tale aggressione l'arbitro era costretto a ricorrere alle cure mediche del pronto soccorso dell'Ospedale di Modica dove gli venivano riscontrate lesioni guaribili in sette giorni s.c.

Alla luce di quanto sopra le sanzioni a carico dei sig.ri Salvatore Ponticello, Francesco Caruso e Edoardo Luciano Clienti risultano congrue e, conseguentemente, non suscettibili di alcuna riduzione relativamente a quanto dagli stessi commesso.

Di contro deve essere rideterminata in termini più equi la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro come da dispositivo, dovendosi tenere conto nella sua quantificazione della mancata dovuta assistenza al direttore di gara e dell'aggravante del ruolo ricoperto.

Parimenti va accolto il reclamo relativo alla sanzione dell'ammenda che deve essere rideterminata nel minimo edittale di cui all'art. 14 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Giovanni Spadaro ed in € 500,00 l'ammenda, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.
Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 171/A

POL. DIL. FAIR PLAY (PA) avverso assegnazione gara perduta per 0-3; disputa n. 3 gare a porte chiuse; inibizione fino al 20/03/2016 del dirigente sig. Filippo Como, squalifica fino al 20/03/2016 a carico dell'allenatore sig. Francesco Randazzo, squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Filippo Clemente, Andrea Como, Cosimo Gargano, Nicola Guarino, Biagio Pirrello, Randazzo Gianvito Giuseppe e Salamone Leonardo Mattia ed avverso squalifica per tre gare calciatore sig. Corrado Lo Bue - Campionato Giovanissimi Provinciali, gara Bolognetta/Fair Play del 16/03/2016 – C. U. n. 59 del 17/03/2016 della Delegazione Provinciale di Palermo

Con tempestivo e rituale appello la Pol. Dil. Fair Play impugna le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate e ne chiede la completa revoca asserendo, in buona sintesi, che quanto accaduto sarebbe da addebitare ad esclusivo fatto e colpa della società Bolognetta che ha messo in atto una serie di comportamenti violenti in danno dei propri tesserati alcuni dei quali sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari avendo riportato delle lesioni come comprovato dalle certificazioni mediche allegate.

In ragione di ciò chiede che venga assegnata gara perduta alla sola società Bolognetta dovendosi addebitare al comportamento dei suoi tesserati e dei suoi sostenitori la definitiva sospensione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare l'inammissibilità del gravame, ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. b) del C.G.S. relativamente alle sanzioni a carico del dirigente sig. Como Filippo e dell'allenatore sig. Francesco Randazzo.

Nel merito, letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1. del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara e del comportamento del pubblico, rileva che al termine del 1° t. il pubblico di casa lanciava un paio di petardi all'interno del rettangolo di gioco e nel campo per destinazione antistante la panchina ospite, che causavano un rumore assordante.

Sempre durante l'intervallo, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, una decina di sostenitori riferibili alla società Bolognetta riuscivano ad entrare nello spiazzo antistante gli spogliatoi e cercavano di colpire un calciatore della società Fair Play non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società. Detti sostenitori venivano allontanati solo dopo circa 25 minuti dal termine del 1° tempo, ritardando così la ripresa della gara.

Durante tutto il 2° tempo i sostenitori del Bolognetta hanno sputato più volte in direzione dei calciatori avversari riuscendo ad attingere alcuni di essi.

Inoltre al 22' del 1° tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il dirigente della Fair Play sig. Filippo Como, per avere assunto un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Nello stesso minuto veniva altresì allontanato il sig. Salvatore

Scrò del Bolognetta, perché entrato sul terreno di gioco dapprima minacciava un calciatore della squadra avversaria e subito dopo tentava di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto dai dirigenti e dai calciatori della Fair Play.

Quest'ultimo inoltre lasciava il terreno di gioco dopo circa due minuti. Durante l'intervallo, inoltre, cercava di reiterare l'aggressione in danno del medesimo calciatore avversario non riuscendovi perché ancora una volta fermato dai dirigenti della soc. Fair Play.

Al 10' del 2° tempo è stato allontanato il sig. Francesco Randazzo della Soc. Fair Play, perché protestava nei confronti del direttore di gara contestandone una decisione tecnica.

Al 20' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il n. 1 del Bolognetta sig. Enrico Biondo, perché durante una interruzione di gioco colpiva con una violenta testata al volto il n.10 avversario facendolo così cadere per terra e determinando un immediato sanguinamento. A sua volta veniva espulso il n.10 della Fair Play sig. Corrado Lo Bue, perché reagiva alla violenza appena subita colpendo il n. 1 del Bolognetta con un calcio allo stomaco.

A seguito di quanto sopra si scatenava una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre, i quali dapprima si lanciavano reciproche minacce e successivamente si colpivano reciprocamente con schiaffi calci e pugni. In particolare e per quello che qui ci interessa il direttore di gara riconosceva tra i tesserati della Fair Play i seguenti calciatori: n. 18 Filippo Clemente, n. 9 Cosimo Gargano, n. 2 Leonardo Salamone, n. 7 Andrea Como, n. 4 Biagio Pirrello, n. 5 Nicola Guarino n. 11 Gianvito Randazzo.

A questo punto l'arbitro, constatato che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione della gara, ne determinava la fine anticipata.

Dopo la sospensione della gara una trentina di sostenitori, riferibili sempre al Bolognetta invadevano ancora una volta lo spiazzo antistante gli spogliatoi impedendo per circa mezz'ora alla Fair Play di lasciare gli spogliatoi.

Nel merito va condivisa la decisione del direttore di gara di determinare la sospensione anticipata della gara che va addebitata ad entrambe le società, come correttamente statuito dal Giudice Sportivo Territoriale, atteso che, a seguito della rissa a cui hanno dato vita i tesserati (indipendentemente dalla circostanza se gli atti di violenza posti in essere avevano scopo offensivo o difensivo), le stesse, una volta assunti gli opportuni provvedimenti disciplinari, si sarebbero comunque trovate con un numero di calciatori inferiore a quello minimo per la prosecuzione della gara.

Da ciò discende che la gara va data perduta ad entrambe le società con conseguente rigetto del relativo punto di gravame.

Parimenti va rigettato il capo del gravame relativo alle squalifiche dei calciatori, in quanto le stesse sono congrue in relazione ai gravi atti di violenza posti in essere, non trovando riscontro negli atti ufficiali di gara quanto sostenuto dalla reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti.

Di contro, il gravame deve trovare accoglimento per quanto attiene alla sanzione di disputare tre gare a porte chiuse non ricorrendo alcuna ipotesi per l'applicazione di questa sanzione non risultando, peraltro, dal referto di gara alcun comportamento antiregolamentare a carico dei sostenitori della Fair Play.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame revoca la sanzione di disputare n. 3 gare a porte chiuse confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 172/A

POL. DIL. BOLOGNETTA (PA) avverso ammenda di € 200,00, inibizione fino al 06/05/2016 del dirigente sig. Salvatore Scrò, squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Enrico Biondo, squalifica per quattro gare a carico dei calciatori Carmelo Bivona, Michele Di Pisa, Giuseppe Graziano, Alessio Marco La Barba, Carmelo Manzella e Alessandro Triolo - Campionato Giovanissimi Provinciali, gara Bolognetta/Fair Play del 16/03/2016 – C. U. n. 59 del 17/03/2016 della Delegazione Provinciale di Palermo

Con rituale e tempestivo appello la Pol. Dil. Bolognetta impugna le sanzioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate e ne chiede la completa revoca asserendo, in buona sintesi, che quanto riportato in referto non corrisponde assolutamente alla realtà dei fatti

In ragione di ciò chiede che tutte le sanzioni a carico della società e dei suoi tesserati vengano revocate.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 commi 1.1 e 2.1. del C.G.S. fa piena prova circa i comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara e del comportamento del pubblico, rileva che al termine del 1° tempo il pubblico di casa lanciava un paio di petardi all'interno del rettangolo di gioco e nel campo per destinazione antistante la panchina ospite, che causavano un rumore assordante.

Sempre durante l'intervallo, riferisce ancora l'arbitro nel suo rapporto, una decina di sostenitori riferibili al Bolognetta riuscivano ad entrare nello spiazzo antistante gli spogliatoi e cercavano di colpire un calciatore della Fair Play, non riuscendovi per il pronto intervento dei dirigenti di entrambe le società. Detti sostenitori venivano allontanati solo dopo 25' dal termine del 1° tempo, ritardando così la ripresa della gara.

Durante tutto il 2° tempo i sostenitori del Bolognetta hanno sputato più volte in direzione dei calciatori avversari, attingendone alcuni.

Inoltre al 22' del 1° tempo è stato allontanato dal terreno di gioco il dirigente della Fair Play sig. Filippo Como per avere assunto un comportamento protestatario nei confronti dell'arbitro. Nello stesso minuto veniva altresì allontanato il sig. Salvatore Scrò del Bolognetta perché, entrato sul terreno di gioco, dapprima minacciava un calciatore della squadra avversaria e subito dopo tentava di aggredirlo, non riuscendovi perché trattenuto dai dirigenti e calciatori della Fair Play.

Quest'ultimo, inoltre, lasciava il terreno dopo circa due minuti. Durante l'intervallo il sig. Salvatore Scrò cercava di reiterare l'aggressione in danno del medesimo calciatore avversario, non riuscendovi perché ancora una volta fermato dai dirigenti della Fair Play.

Al 10' del 2° tempo è stato allontanato il sig. Francesco Randazzo della Fair Play perché protestava nei confronti del direttore di gara contestandone una decisione tecnica.

Al 20' del 2° tempo l'arbitro ha espulso il n.1 del Bolognetta sig. Enrico Biondo perché durante una interruzione di gioco colpiva con una violenta testata al volto il n. 10 avversario, facendolo così cadere per terra determinando anche un immediato sanguinamento. A sua volta veniva espulso il n. 10 della Fair Play sig. Corrado Lo Bue, perché reagiva alla violenza appena subita colpendo il n. 1 del Bolognetta con un calcio allo stomaco.

A seguito di quanto sopra si scatenava una rissa tra i calciatori di entrambi le squadre i quali dapprima si lanciavano reciproche minacce e successivamente si colpivano reciprocamente con schiaffi, calci e pugni.

In particolare e per quello che qui ci interessa, il direttore di gara riconosceva tra i tesserati del Bolognetta i seguenti calciatori: n. 3 Alessio La Barba, n. 4 Giuseppe Graziano, n. 5 Carmelo Manzella, n. 10 Alessandro Riolo, n. 11 Michele Di Pisa ed il n. 8 Carmelo Bivona.

A questo punto l'arbitro constatato che non vi erano più le condizioni per la prosecuzione della gara ne determinava la fine anticipata.

Dopo la sospensione della gara una trentina di sostenitori, riferibili sempre al Bolognetta invadevano ancora una volta lo spiazzo antistante gli spogliatoi impedendo per circa mezz'ora alla Fair Play di lasciare gli spogliatoi.

Nel merito il gravame va rigettato, risultando tutte le sanzioni congrue in relazione non solo ai gravi atti di violenza posti in essere dai tesserati ma anche al grave comportamento del pubblico, di cui ne risponde oggettivamente la società, non trovando, peraltro, riscontro negli atti ufficiali quanto sostenuto dalla reclamante in ordine allo svolgimento dei fatti.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale rigetta il proposto gravame

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento 174/A

A.S.D. GESCAL (ME) Avverso squalifica per tre gare dei calciatori sigg. Luca Galletta e Fabrizio Giordano; squalifica per due gare del calciatore sig. Alberto Furnari; squalifica per una gara del calciatore sig. Dino Billè - Campionato 1° Cat. Girone "D", gara Real Rometta/Gescal del 19.03.2016 - C.U. n. 310 del 23.03.2016.

Con tempestivo appello l'A.S.D. Gescal ha impugnato le sanzioni a carico dei propri tesserati in epigrafe riportate.

In buona sintesi l'appellante sostiene che possa essersi trattato di fatti "citati ma non veritieri" comunque avvenuti "a fine gara ed oltre un ora dopo la fine della gara".

In particolare il sig. Galletta avrebbe soltanto discusso con i compagni, "seppur esternava con tono alto", mentre il sig. Giordano discuteva su un fallo di gioco, "discussione che non sfociava in minacce o offese all'arbitro".

La Società Gescal chiede infine di poter "discutere tali situazioni alla presenza dello stesso C.C. e dell'arbitro, con i calciatori indicati dallo stesso".

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alberto Furnari e

Dino Billè, ai sensi dell'art. 45 n° 3 lettera a) C.G.S., che stabilisce la non impugnabilità delle squalifiche fino a due giornate di gara.

Rileva inoltre che a norma di regolamento non sono ammessi nel procedimento in questione confronti o testimonianze, svolgendosi il giudizio sulla base degli atti ufficiali di gara.

Ciò posto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, rileva nel merito che al termine della gara il sig. Fabrizio Giordano utilizzava a dire del direttore di gara non meglio precisate parole offensive e minacciose nei suoi confronti. Tale comportamento è stato altresì annotato dal Commissario di campo, che riferisce nel suo rapporto che i sigg. Fabrizio Giordano e Luca Galletta "a fine gara proferivano frasi offensive sia nei confronti dell'arbitro sia nei confronti di organi federali".

Per quanto sopra, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera a) C.G.S. che stabilisce la sanzione minima della squalifica per due gare nell'ipotesi di condotta ingiuriosa e irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, tale ritenendo in mancanza di ulteriori elementi quella assunta dai calciatori in questione,

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello in relazione alle squalifiche a carico dei calciatori sigg. Alberto Furnari e Dino Billè e contiene in due gare le squalifiche a carico dei calciatori sigg. Fabrizio Giordano e Luca Galletta.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo, non versata.

Procedimento 175/A

POL. MAGICA GRAVINA (CT) Avverso decisione del Giudice Sportivo Territoriale di inammissibilità del reclamo - Campionato Giovanissimi regionali "D", gara U.S.A. Sport/Magica Gravina del 19/03/2015 - C.U. n. 305 - 101sgs del 22/03/2016

La Pol. Magica Gravina propone rituale appello avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo già proposto al Giudice Sportivo Territoriale, sostenendo di avere ritualmente inviato i motivi di reclamo ad uno dei numeri di telefono / fax indicati dalla Società controparte.

Produce dichiarazione della U.S.A. Sport, che conferma di avere ricevuto i suddetti motivi, previa comunicazione telefonica, al numero di seconda emergenza indicato agli atti federali.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, esaminati gli atti, rileva che l'art. 45 n° 5 C.G.S. statuisce che qualora il gravame verta su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito, deve essere inviata copia alla controparte con lettera raccomandata o mezzo equipollente, a norma dell'art. 38 comma 7 C.G.S. Tale articolo statuisce poi che i vari sistemi di spedizione concessi devono comunque condurre al risultato della effettiva ricezione da parte dei destinatari, a condizione che sia garantita e provabile.

Nel caso in specie il gravame verte su episodi e circostanze che possono modificare il risultato conseguito (mancata presentazione alla gara per causa di forza maggiore) e risulta garantita e provata la ricezione della spedizione di copia dei motivi di reclamo alla controparte, avendo la Società reclamante inviato i motivi di reclamo ad uno dei numeri di telefono/fax indicati dalla Società controparte, che ne ha successivamente attestato la ricezione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in accoglimento dell'appello, visto l'art. 36 n° 5

C.G.S., annulla in ogni sua parte la decisione del Giudice Sportivo Territoriale qui impugnata e rimette gli atti allo stesso Organo per l'esame del merito.

Senza addebito della tassa reclamo non versata.

Procedimento 176/A

U.S.D. CITTA' DI GIULIANA (PA) Avverso ammenda di € 100,00; inibizione fino al 05/04/2016 del dirigente sig. Aldo Bellingardo; squalifica per quattro gare del calciatore sig. Antonino Martino - Campionato 1° Cat. Girone "A", gara Calcio Salemi/Città di Giuliana del 19/03/2016 - C.U. n. 310 del 23/03/2016.

Con tempestivo appello l'U.S.D. Città di Giuliana "segnala la situazione di reale pericolo per l'incolumità dei calciatori e dei dirigenti presenti venutasi a creare al 47° del secondo tempo dopo uno scontro tra due calciatori a bordo campo ...", per effetto di un'aggressione subita da tifosi e calciatori avversari.

Per l'effetto la Società appellante, "visto il clima surreale di intimidazione dopo le aggressioni", chiede il riesame delle sanzioni a proprio carico, ritenute eccessive e inadeguate alla Società avversaria rispetto ai fatti realmente accaduti. Chiede inoltre che venga inflitta al Salemi la punizione sportiva della perdita della gara e l'audizione del dirigente sig. Aldo Bellingardo, rimasto lesa a seguito dell'aggressione di cui sopra.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che l'appello è inammissibile ai sensi dell'art. 45 n° 3 lettere b e d) C.G.S., in relazione alla sanzione della inibizione a carico del dirigente sig. Aldo Bellingardo e alla sanzione dell'ammenda. Il citato articolo stabilisce infatti la non impugnabilità delle sanzioni della inibizione inferiori a un mese e delle sanzioni pecuniarie inferiori a € 150,00 per le società partecipanti al campionato di prima categoria.

L'appello è parimenti inammissibile per ciò che attiene alla chiesta punizione sportiva di perdita della gara, trattandosi di istanza che proviene solo in questa sede e che non è stata preceduta da analoga richiesta in primo grado, da proporsi nei modi e termini di regolamento.

Va inoltre rigettata la richiesta di audizione del dirigente sig. Aldo Bellingardo, per le suesposte ragioni d'inammissibilità e nel contempo trattandosi di soggetto inibito e pertanto non legittimato a rappresentare la società, né risultando lo stesso proponente del gravame.

Nel merito, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 47' del 2° tempo il giocatore n. 11 della Soc. Salemi, precedentemente espulso e che si trovava nello spazio antistante gli spogliatoi, *"raccoglieva la palla arrivata lì e la tratteneva con il chiaro intento di non permettere una rapida ripresa del gioco. Il giocatore n° 3 della Soc. Città di Giuliana sig. Antonino Martino, usciva di corsa dal terreno di gioco e si dirigeva verso il sig. Dario Cangemi e una volta raggiunto lo colpiva con un pugno in faccia facendolo cadere a terra"*. A questo punto si scatenava una rissa e anche il sig. Martino, colpito da due avversari, cadeva a sua volta. La gara, per l'episodio descritto sopra ed altri qui non rilevanti, rimaneva sospesa per venti minuti.

In ragione di quanto sopra, il proposto gravame può trovare solo parziale accoglimento, limitatamente alla sanzione a carico del sig. Antonino Martino, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 19 comma 4 lettera b) C.G.S., che stabilisce la sanzione minima della squalifica per tre gare nell'ipotesi di condotta violenta nei confronti di avversari, in mancanza di ulteriori elementi che ne possano giustificare un aggravamento.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dichiara inammissibile l'appello in relazione alla sanzione dell'ammenda di € 100,00 ed alla inibizione fino al 05/04/2016 del dirigente sig. Aldo Bellingardo e dispone contenersi in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Antonino Martino.

Per l'effetto, senza addebito della tassa reclamo non versata.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 29/03/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**